

Malattia del figlio

La legge predispone specifiche tutele nei casi di malattia del figlio (fino a 3 anni; fino a 8 anni di età), sia in caso di patologia acuta che di patologia cronica.

A sua volta, in giurisprudenza si è consolidato un orientamento che:

- esclude dalla nozione di malattia le assenze per soggiorni climatici al mare o in montagna;
- estende la protezione alla convalescenza, ossia al periodo successivo alla malattia vera e propria, in cui il bambino, "dopo il superamento dei sintomi acuti, deve recuperare le normali condizioni biopsichiche e quindi ha necessità dell'assistenza materna per prevenire ricadute e assicurare il completo ristabilimento".

La tutela varia a seconda che si tratti di figli biologici ovvero in adozione o affidati.

Figli naturali

Entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia di ciascun figlio:

- per i giorni di assenza coincidenti con quelli di malattia del bambino fino a 3 anni di età;
- nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno nel caso di bambino fino a 8 anni di età.

Il congedo spetta al genitore che ne faccia richiesta anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Adozione e affidamento

Non vi sono limiti di durata all'assenza del genitore in caso di malattia del bambino fino a 6 anni di età; i 5 giorni all'anno spettano fino al compimento dell' 8° anno di età.

Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore.

Il genitore richiedente è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Il datore di lavoro non può richiedere le visite di controllo sullo stato di malattia del bambino.

Il genitore non è obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità.

La lavoratrice e/o il lavoratore che intendano ricorrere al congedo per la malattia del bambino devono presentare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che l'altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero

Il genitore in ferie può chiedere l'interruzione delle stesse al proprio datore di lavoro : senza limite di durata nel caso di bambino di età fino a tre anni; nella misura massima di cinque giorni l'anno nel caso di bambino che abbia compiuto i tre anni e fino al giorno del compimento dell'ottavo anno incluso.

I periodi di congedo per la malattia del figlio:

- non danno diritto a retribuzione, salvo che sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
- sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Spetta l'assegno per il nucleo familiare, ricorrendone le condizioni di reddito.

Contribuzione previdenziale

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio, fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, viene accreditata la contribuzione figurativa; dal 3° all' 8° anno la copertura viene ridotta ma può essere integrata a richiesta ed a carico del lavoratore mediante il riscatto.